

Responsabilità Civile Professionale

DUAL *Organismi di Conciliazione*
finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali

Decreto Ministeriale 180/2010
art. 4 comma 2/b

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre)

marzo 2011

DUAL
I T A L I A

Sommario

- Alcuni aspetti dell'attività di conciliazione
- La copertura assicurativa
- Tariffa e franchigie

Alcune Definizioni (estratto dal D.M. 180/2010)

MINISTERO	Ministero della Giustizia
MEDIAZIONE	l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
CONCILIAZIONE	la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
ORGANISMO	l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può rivolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
REGISTRO	Il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
RESPONSABILE	Il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
FORMATORE	la persona o le persone fisiche che svolgono l'attività di formazione dei mediatori;
ENTI DI FORMAZIONE	gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attività di formazione dei mediatori;
ELENCO	l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
ENTE PUBBLICO	la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
ENTE PRIVATO	qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
CCIAA	le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

COSA E' LA CONCILIAZIONE

La conciliazione è una modalità di risoluzione delle controversie, in alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria.

Si basa sulla ricerca di una soluzione concordata fra le parti con l'ausilio di conciliatori.

LA FIGURA DEL CONCILIATORE

E' un mediatore che interviene nelle controversie in materia civile e commerciale per cercare di trovare un accordo tra le parti, conciliando le due posizioni o fornendo una soluzione terza, di modo che si possa evitare il ricorso alle vie legali e ai tribunali.

L'attività del mediatore permette soluzioni in tempi più rapidi (solitamente) rispetto al ricorso per via legale.

ALCUNI OBBLIGHI DEL CONCILIATORE**➔ Imparzialità**

Il conciliatore ha l'obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di "*imparzialità*" secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento.

Il conciliatore deve anche informare immediatamente l'organismo e le parti, delle ragioni di possibile pregiudizio alla "*imparzialità*" nello svolgimento della mediazione.

➔ Riservatezza – ex art. 9 del D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28

L'art. 9 impone a "chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione" l'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo; il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti in merito alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

ALCUNI OBBLIGHI DEL CONCILIATORE**⇒ Segretezza professionale – ex art. 10 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28**

In base a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell'insuccesso della mediazione, salvo diverso consenso della parte dichiarante.

IL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Presso il Ministero della Giustizia, sotto la responsabilità del Direttore Generale della Giustizia Civile, è istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione articolato in due parti:

→ Enti Pubblici

- organismi costituiti dalle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura

→ Enti Privati

- organismi costituiti dai consigli degli ordini degli avvocati;
- organismi costituiti dai consigli di altri ordini professionali, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia.

REQUISITI SOGGETTIVI DEL CONCILIATORE SOCIETARIO**➔ Art. 4, comma 2, lett. f) del DM 180 del 4/11/2010**

il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione al richiedente.

➔ Art. 6, comma 2, del D.M. n. 222/2004

ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 222/2004, si fa presente che ciascun conciliatore non può partecipare **contemporaneamente** a più di tre organismi di conciliazione.

CHI PUO' ESSERE ISCRITTO ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

- ➔ i professori universitari in discipline economiche o giuridiche
- ➔ i professionisti iscritti in albi nelle medesime materie (economiche o giuridiche), che vantino una anzianità di iscrizione di almeno 15 anni
- ➔ i magistrati in quiescenza
- ➔ i soggetti muniti di una specifica formazione acquisita in corsi specifici tenuti da soggetti accreditati presso il Ministero (università, enti pubblici, etc.)

REVOCA O SOSPENSIONE DELL' ORGANISMO DI MEDIAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE

- ➔ Violazione degli obblighi di comunicazione e/o reiterata violazione degli obblighi del mediatore
- ➔ Svolgimento inferiore a meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio

UNA PERSONA FISICA PUO' CHIEDERE L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE ?**NO**

Il legislatore ha ravvisato negli “enti pluri-soggettivi” i soggetti più idonei a fornire il servizio di conciliazione, prevedendo che possano presentare la domanda gli enti costituiti da un'organizzazione di persone e di mezzi stabilmente destinata ad erogare il servizio di conciliazione, ed escludendo espressamente le persone fisiche (art. 38 del D. Lgs. Del 17 gennaio 2003 n. 5; art. 2 lett. F) e h); 4 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222).

CARATTERISTICHE	Tipo di copertura	Polizza di Responsabilità Civile Professionale nella forma <i>"Claims Made"</i> , che garantisce le Richieste di Risarcimento e le Circostanze avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificate per la prima volta agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione.	PRESTAZIONI
	A quali soggetti viene proposta	Agli Organismi di Mediazione in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di conciliazione.	
	Chi sono gli Assicurati	Gli Organismi di Mediazione e tutti i suoi componenti regolarmente abilitati in base alla vigente normativa in materia di conciliazione.	
	Cosa copre la Polizza	<p>L'organismo di mediazione nello svolgimento dell'attività finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 – DM 180 del 18/10/2010 e successive modifiche e/o integrazioni</p> <p>Sono comprese, a titolo esemplificativo ma non limitativo, e subordinatamente alle condizioni e esclusioni previste dalla Polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Perdita dei documenti (art. V – Condizioni di Polizza); ⇒ Rc Conduzione dello Studio (art. VII – Condizioni di Polizza); ⇒ Attività di formazione dei mediatori ⇒ Codice Privacy (art. VIII – Condizioni di Polizza); ⇒ Costi e Spese in aggiunta al Limite di Indennizzo assicurato (25% del L.I.); ⇒ Garanzia Postuma (art. IV – Condizioni di Polizza); ⇒ Esclusioni (tutte quelle previste all'art. III – Condizioni di Polizza) 	

Tariffa in assenza di Circostanze/Richieste di Risarcimento

Limite di indennizzo per ogni richiesta di risarcimento e in aggregato annuo	Tariffa per fatturati fino a € 200.000 Premio annuo lordo	Per fatturati superiori a € 200.000
€ 500.000	€ 1.000	RD
€ 1.000.000	€ 1.300	RD
€ 1.500.000	€ 1.550	RD
€ 2.000.000	€ 1.800	RD

Franchigia € 1.500 per ogni richiesta di risarcimento.

Il presente documento ed i suoi contenuti sono di proprietà di DUAL Italia S.p.A. Non è consentita la riproduzione e/o diffusione, anche parziale, in qualunque modo e con qualunque mezzo salvo espressa autorizzazione scritta di DUAL Italia S.p.A.

DUAL Italia S.p.A.
Via Santa Maria Fulcorina, 20
20123 Milano – Italy
Tel. 02.72.080.597 Fax 02.72.080.592
www.dualitalia.com
reception@dualitalia.com

"DUAL Italia S.p.A. (già Underwriting Agency ora iscritta nella Sezione A del R.U.I. al n. A000167405 è soggetta al controllo dell'ISVAP) è la filiale italiana di DUAL International Ltd. ed è parte di Hyperion Insurance Group con sede in Londra.
Le garanzie assicurative sono di Arch Insurance (Europe) Ltd. - Rappresentanza Generale per l'Italia (Cod. ISVAP D851R) -con sede in Milano.
Arch Insurance (Europe) Ltd. con sede in Londra, è parte di Arch Capital Group Ltd., è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento (aut. n. 1905-600964 del 16 febbraio 2005) ed è soggetta al controllo della F.S.A. del Regno Unito."

DUAL
I T A L I A